



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZ. LAVORO

Composta da

Oggetto: RECUPERO AI
SENSI DELL'ART. 53, CO. 7,
D. LGS. 165/2001

LUCIA TRIA	- Presidente -	
ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Consigliere -	R.G.N. 22110/2016
FRANCESCA SPENA	- Consigliere -	Cron.
ROBERTO BELLE'	- Cons. relat. -	CC - 12/5/2022
NICOLA DE MARINIS	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22110/2016 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma,
via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliata

- *ricorrente* -

e

PALERMO VALERIA

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1616/2016 del Tribunale di Lecce,
depositata il 31.3.2016, N.R.G. 366/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.5.2022 dal
Consigliere dott. Roberto Bellè;

RILEVATO CHE



il Tribunale di Lecce ha rigettato il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa città che aveva accolto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 9 e 11, d. lgs. 165/2001 nei riguardi di Valeria Palermo, per avere essa conferito a Francesco Tuccari, docente presso l'Università del Salento, un incarico retribuito senza che il medesimo fosse stato previamente autorizzato dalla P.A. di appartenenza;

2.

il Giudice di Pace, a quanto emerge dalla narrativa contenuta nella sentenza di appello, aveva ritenuto sia la tardività della contestazione nei riguardi della Palermo, sia l'efficacia sanante della successiva autorizzazione rilasciata "ora per allora" al prof. Tuccari, sia infine l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla Palermo stessa, che riteneva incorsa in errore sul fatto costitutivo dell'illecito contestato;

il Tribunale ha, da un primo punto di vista, ritenuto certamente illegittima la sanzione irrogata per la violazione consistente nella mancata comunicazione dei compensi irrogati, per effetto del sopravvenire della pronuncia di Corte Costituzionale 98/2015, mentre, rispetto all'altra violazione, afferente al conferimento dell'incarico professionale senza la preventiva autorizzazione del datore di lavoro pubblico ed alla conseguente sanzione del pagamento di una somma pari ai compensi stessi, ha ritenuto, in applicazione del principio della "ragione più liquida", di esaminare soltanto il profilo riguardante l'intervenuta autorizzazione in ratifica dell'Università, la cui ricorrenza è stata ritenuta idonea a privare di illiceità l'accaduto, ciò assorbendo ogni altra questione;

3.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre la Palermo è rimasta intimata;



CONSIDERATO CHE

1.

va preliminarmente ritenuta la ritualità della notifica del ricorso per cassazione;

la relata di essa, poi eseguita a mezzo posta, indica giustamente come destinataria la Palermo, in quanto difesa dall'avv. Maria Edvige Mattesi e domiciliata In Lecce presso l'avv. Giuseppe Milli;

il fatto che l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito indichi come destinatario l'avv. Milli non determina alcuna invalidità, proprio perché quel difensore era appunto il domiciliatario in Lecce e quindi, risultando anche il successivo compimento della giacenza, l'effetto notificatorio si ha per realizzato e non si deve disporre alcuna rinnovazione;

2.

il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 53, co. 7 e 9, del d. lgs. 165/2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost. e con esso si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto idonea l'autorizzazione postuma dell'incarico;

3.

il motivo è fondato, avendo questa S.C. già ritenuto che *«lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e*



tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente» (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1623; Cass. 2 settembre 2020, n. 18206);

4.

la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio, in quanto avendo il giudice di appello definito solo uno dei profili agitati in causa, facendo leva sul principio della "ragion più liquida", restano da definire gli altri (tardività della contestazione; difetto di elemento soggettivo per errore) i quali, potendo comportare analisi di fatto, non sono idonei ad essere decisi in questa sede;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 12.5.2022.

Il Presidente
dott. Lucia Tria

